



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa

**Assemblea Nazionale  
del 24 novembre 2011**

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO CNA**

### **TITOLO 1 - Il Regolamento**

#### Articolo 1

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, la CNA Nazionale si dota di un proprio regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Il presente regolamento riguarda direttamente CNA Nazionale e gli enti e le società di sua emanazione o di sua proprietà, nonché i livelli confederali provinciali e regionali e le Unioni per la parte in cui la disciplina del loro funzionamento e della loro struttura, ai sensi dell'art. 8 dello statuto nazionale, ha rilevanza per l'intero sistema CNA.

Per quanto attiene alle procedure che coinvolgono i livelli provinciali, regionali nonché le Unioni, nelle elezioni degli organi confederali nazionali, il presente regolamento è immediatamente efficace ed obbligatorio e non necessita di alcun atto di ricezione.

#### Articolo 2

Il regolamento è approvato dalla Direzione Nazionale con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione Nazionale con la stessa maggioranza.

#### Articolo 3 - Le norme integrative

Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

Il codice etico (2° parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, ai fini, che pure integra il presente regolamento, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari di

cui al successivo art. nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di CNA Nazionale e gli enti e le società di sua emanazione o di sua proprietà.

## **TITOLO 2 - Gli Organi**

### Articolo 4 – Assemblea – convocazione - rappresentanza e quorum

L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Nazionale. Essa è convocata in prima ed, eventualmente, seconda convocazione con preavviso di almeno venti giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza nazionale.

L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza Nazionale può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 20% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza Nazionale e dal Segretario Generale.

Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario Generale.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiarare la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.

L'Assemblea Nazionale deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea nazionale ordinaria, è convocata dal presidente vicario.

E' convocata, ai sensi dell'art. 15, 4° comma dello statuto ed in ogni caso qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente, di svolgere il proprio incarico, dal vicepresidente vicario ovvero dal componente anziano della Presidenza, su conforme delibera della Presidenza, entro tre mesi dall'evento.

L'Assemblea deve essere pure convocata dal Presidente ovvero, in mancanza, dal vicepresidente vicario o dal vicepresidente più anziano, nei termini del comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti la presidenza, sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.

Si applicano, sia per quanto attiene la elezione del nuovo presidente, sia per il rinnovo della presidenza, le norme di cui al successivo art. 10.

#### Articolo 5 - Documento di programmazione economico-finanziaria biennale

In sede di votazione del documento di programmazione economica e finanziaria biennale, l'Assemblea si esprimerà con modalità che tengano conto del criterio associativo e di quello contributivo così come previsto dall'art. 12, 2° comma, punto terzo dello Statuto nazionale. Di conseguenza, ciascun membro dell'Assemblea esprimerà un solo voto, mentre i Presidenti delle CNA Provinciali esprimeranno tanti voti quanti ne derivano dal rapporto con il valore convenzionale attribuito a ciascuna singola fascia di contribuzione.

La Direzione Nazionale stabilirà con apposita delibera, di volta in volta, tali valori e le fasce di riferimento.

A ciascun Presidente Provinciale sarà garantito di poter esprimere almeno un voto.

La somma dei voti espressi in questo modo dai Presidenti delle CNA Provinciali dovrà essere uguale alla somma dei voti espressi dal resto dell'Assemblea secondo il criterio descritto in precedenza.

Il piano strategico, di cui all'art. 24 dello Statuto CNA e dell'art. 6 del presente regolamento, dovrà recepire i dati e le determinazioni contenute nel documento di programmazione economica approvato dall'Assemblea nazionale.

#### Articolo 6 – Il Piano strategico

La Direzione nazionale approva, su proposta della Presidenza e di concerto con il Segretario Generale, un modello tipo di piano strategico, sulla base del quale ciascun livello Confederale, predisporrà il rispettivo piano strategico.

Il modello tipo, potrà prevedere meccanismi di raccordo tra i piani strategici dei diversi livelli confederali, in relazione ad aree o settori di intervento determinati.

La Direzione della CNA Nazionale verifica la conformità del piano strategico con il documento di programmazione economica e finanziaria.

Il Piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'Assemblea elettiva di cui al successivo art. 7.

La Direzione stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNA, in cui il Segretario Generale effettua la relazione introduttiva.

La Direzione, su conforme parere della Presidenza e d'intesa con il Segretario Generale, può deliberare modifiche ed integrazioni al piano strategico.

#### Art. 7- Assemblea nazionale elettiva

L'Assemblea nazionale quadriennale, elettiva delle cariche confederali, è convocata dalla Presidenza in prima convocazione con preavviso ai Presidenti delle CNA Provinciali e delle CNA Regionali di almeno 90 gg prima della data prevista, nei modi e termini di cui al precedente art. 4.

Le eventuali successive convocazioni (cfr art. 12 Statuto) avverranno con almeno 7 gg di preavviso, in sequenza automatica ogni 15 gg dopo la prima convocazione dell'Assemblea elettiva.

La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche confederali, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

Con la convocazione dell'Assemblea elettiva tutte le associazioni di cui al primo comma del presente articolo provvedono all'elezione dei propri componenti, che avverrà sempre da parte dell'organo associativo a più larga composizione.

Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo signaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla Presidenza Nazionale, i nominativi dei componenti eletti e di diritto, con relativi indirizzi, e mail e fax, che dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale medesima con almeno 15 giorni di anticipo sulla data della convocazione.

In caso di superamento di tale data, i componenti espressione delle associazioni ritardatarie non parteciperanno all'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea Nazionale.

E' compito di ogni associazione di cui al primo comma del presente articolo verificare che i componenti di propria espressione non siano stati eletti ad altro titolo nell'Assemblea Nazionale; in tale ipotesi, provvede alla sua sostituzione.

La Presidenza Nazionale, nel convocare l'Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto. La

rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti, risultanti e con quote versate, dell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva.

Le CNA Provinciali e le CNA Regionali eleggono i propri componenti sulla base dell'art. 11 dello Statuto Nazionale. In particolare le CNA Provinciali eleggono almeno il 90% della quota prevista al comma d) dell'art. 11 dello statuto. Le CNA Regionali regolano con modalità previste nei propri statuti la elezione della quota di loro spettanza.

La Direzione Nazionale stabilirà la modalità di rappresentatività della CNA Pensionati, che dovrà contare del 5% della quota elettiva di espressione del territorio.

La Presidenza Nazionale richiederà tutte le informazioni ritenute opportune sui componenti l'Assemblea Nazionale alle CNA Provinciali, alle CNA Regionali e CNA Pensionati, di cui essi sono relativa espressione. I Presidenti delle associazioni medesime sono tenuti, previo acquisizione del consenso al trattamento dati ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, sulla base di moduli predisposti da CNA Nazionale, a fornire tutte le informazioni richieste ed eventuali variazioni intervenute successivamente alle medesime, al fine di acclarare il mantenimento dei requisiti, secondo lo Statuto e il codice etico, di ammissibilità all'Assemblea. In caso di omissioni, false informazioni, ed in tutte le altre ipotesi previste dal presente regolamento o dal codice etico o dallo statuto, la Presidenza Nazionale può richiedere al Collegio dei Garanti, la sospensione o decadenza dei componenti in questione.

Le associazioni ammesse all'elezione dell'Assemblea sono quelle facenti parte del Sistema CNA, con delibera della Direzione Nazionale assunta almeno 6 mesi prima la data dell'invio della convocazione dell'Assemblea elettiva. Si dà atto che al momento dell'approvazione del presente Regolamento sono ammesse all'elezione dell'Assemblea le CNA Provinciali di cui al punto 2) della Disciplina Transitoria dello Statuto, le seguenti CNA Regionali: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino A.A., Friuli V.G., Veneto, Emilia R., Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto ed con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.

I componenti l'Assemblea Nazionale decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNA Provinciale di competenza o alla CNA Pensionati.

Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti Nazionale, in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli confederali di appartenenza.

I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti.

Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

#### Art. 8 - Le assemblee elettive del sistema confederale CNA

Le assemblee dei livelli confederali di cui al primo comma dell'art. 5 dello statuto nazionale, si svolgono secondo le norme e le modalità disciplinate dallo statuto nazionale, integrate da quelle dei rispettivi statuti.

#### Art. 9 - Le assemblee elettive delle Unioni

Ciascuna CNA provinciale stabilisce quali Unioni si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelle previste dalla CNA Nazionale, e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsti nello statuto nazionale.

La CNA Provinciale, al fine di procedere alla elezione dell'assemblea provinciale confederale, stabilisce la rappresentanza complessiva delle Unioni costituite nella provincia nell'assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3 come stabilito dallo Statuto.

Inoltre stabilisce la rappresentanza di ciascuna Unione, secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività di ciascuna, assicurando la presenza dei diversi mestieri.

In prima attuazione della delibera dell'assemblea nazionale del 27 maggio 2005 che ha approvato lo statuto, il Presidente provinciale CNA convoca l'assemblea provinciale dell'Unione, per l'elezioni dei rappresentanti nell'assemblea provinciale CNA, per l'elezione degli organi dell'Unione provinciale e per la elezione dei componenti il Consiglio regionale dell'Unione stessa.

Le CNA Regionali definiscono la composizione dei Consigli regionali delle Unioni, in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata dalle CNA Provinciali.

Il Presidente della CNA Regionale, non appena avuta comunicazione da parte dei presidenti delle CNA Provinciali dell'avvenuto svolgimento delle assemblee provinciali delle unioni costituite nella regione, convoca il Consiglio regionale di ciascuna unione per la elezione dei componenti degli organi di quest'ultime a livello regionale e dei componenti di spettanza nel consiglio nazionale.

La Direzione Nazionale della CNA stabilisce, la composizione numerica del consiglio nazionale di ciascuna Unione e dei criteri per garantire la rappresentatività territoriale e di mestiere di ciascuna di esse.

I presidenti della CNA Regionali comunicano al Presidente nazionale, la elezione degli organi dei Consigli regionali delle Unioni. Il Presidente della CNA convoca i Consigli nazionali di tutte le Unioni, per la elezione dei rispettivi organi nazionali.

### Articolo 10 - Candidature Confederali

L'Assemblea elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione Nazionale.

#### **a) Requisiti**

Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.

In particolare il Presidente Nazionale dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che per almeno 4 anni abbiano svolto funzione di Presidente di CNA Provinciale o di CNA Regionale o membro della Presidenza nazionale o che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema confederale.

Sono esclusi dai vertici confederali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale.

In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione Nazionale, delibera sulla ammissibilità della candidatura.

#### **b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi**

La Direzione Nazionale, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina un Collegio di Saggi, con il compito di presentare le candidature per il Presidente, la Presidenza, la Direzione Nazionale.

I saggi saranno scelti tra imprenditori, che abbiano svolto l'incarico di Presidente Nazionale o abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice nazionale (Presidenza - Direzione Nazionale), dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio. I saggi devono essere in numero di 5 e di essi dovrebbe di norma far parte, con la funzione di Presidente del Collegio, il Presidente Onorario anziano, cui si può aggiungere il Presidente uscente (nel caso di impossibilità statutaria alla riconferma).

Nessun componente il collegio può essere candidato alle cariche Confederali oggetto della consultazione.

Il Collegio dei Saggi opera sempre con la presenza congiunta di almeno 3 (tre) componenti, consultando i Presidenti delle CNA Provinciali, delle CNA Regionali e la

Presidenza Nazionale uscente, e gli altri dirigenti che ritiene opportuno, e predispone la proposta per il Presidente Nazionale, la Presidenza e la Direzione Nazionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento.

In caso di dimissioni del presidente confederale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione Nazionale, convocata dal vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal vicepresidente più anziano, deve nominare il Collegio dei Saggi entro 30 gg ed entro i successivi 60 gg convoca l'Assemblea per il rinnovo.

Il Collegio raccolte le opinioni, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e morale, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Nazionale.

Il Collegio può accogliere e presentare anche candidature inoltrate al Collegio medesimo 10 giorni prima la data di convocazione dell'Assemblea, che ottengano una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 20% dei componenti l'Assemblea medesima.

Il Collegio, al fine di pervenire ad una proposta unitaria da sottoporre all'Assemblea, può, convocare in seduta collegiale i Presidenti prima consultati e cercare di esprimere, con il supporto dei medesimi, le candidature per il Presidente e la Presidenza Nazionale.

Le candidature per la Presidenza nazionale, sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNA, considerando la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 9 componenti compreso il Presidente, adeguata presenza femminile.

Ai soli fini della composizione dell'Assemblea, di cui all'art. 11 lettera b) dello Statuto, la Presidenza è composta da 7 persone.

La Direzione Nazionale, eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta fino ad un numero massimo di 80 componenti, compresa la Presidenza nazionale ed i membri di diritto. Di essi fanno parte sulla base di criteri di rappresentatività e di armonia territoriale 10 Presidenti di CNA Regionali, 20 Presidenti di CNA Provinciali. Ad essi si aggiungono un numero di 6 componenti in grado di rappresentare la PMI, l'Imprenditoria Giovanile, l'Autoimprenditoria ed i Pensionati. Inoltre si aggiungono 20 componenti rappresentativi dell'Imprenditoria femminile di cui 15 scelti tra le componenti delle Presidenze provinciali CNA e 5 scelte tra le componenti delle Presidenze regionali CNA.

Sono membri di diritto, ai sensi dell' art. 13 dello statuto, i Presidenti delle Unioni nazionali, i Presidenti dei raggruppamenti di interesse, il Presidente di CNA Pensionati, il Presidente di CNA Professioni.

Per la Direzione Nazionale le candidature possono essere presentate con liste aperte all'Assemblea Nazionale: vale a dire che per ogni livello confederale del Sistema CNA possono essere presentati più nominativi di quelli eleggibili.

Il Collegio dei Saggi può optare per la lista chiusa o altre modalità.

Per la Presidenza: è prevista la lista chiusa.

### Articolo 11 - Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza Nazionale, con un preavviso di almeno 8 gg. dalla data di riunione.

La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione.

La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della presidenza nazionale della CNA.

Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/3 in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, di norma, distribuito nella riunione successiva.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) su richiesta dei componenti la Direzione Nazionale e/o del Segretario Generale, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

### Art. 12 - Deleghe

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti la materia confederale. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture confederali, d'intesa con il Segretario Generale.

Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della presidenza, conferisce con apposito atto alle Unioni, nelle persone dei rispettivi presidenti, i poteri e compiti di cui all'art. 6 lett. A), 17° comma dello statuto.

Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente, richiede alla Direzione, espressa delibera.

### Art. 13 – Le Unioni

Ciascun livello confederale, nella prima attuazione dello statuto CNA, approvato dall'assemblea nazionale del 27 maggio 2005, come stabilito nel precedente art. 9, determina la composizione numerica degli organi dei rispettivi livelli delle Unioni, in relazione alla consistenza associativa di ogni unione costituita, garantendo la rappresentanza dei mestieri.

Successivamente, gli organi statutari dei livelli confederali, su proposta degli organi delle Unioni ai corrispondenti livelli, possono modificare i criteri, anche numerici, della composizione degli organi.

Il presidente di ciascun livello territoriale di Unione, convoca e presiede gli organi.

Gli organi delle Unioni debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.

In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate alle Unioni, ai sensi dell'art. 6, lett. a) dello statuto, con le decisioni e gli indirizzi degli organi confederali, il presidente CNA del corrispondente livello confederale, avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla direzione CNA di riferimento, la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare all'Unione la delega sulla materia oggetto del contrasto.

In caso di persistente mancato funzionamento degli organi dell'Unione ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente del corrispondente livello confederale, su conforme parere della propria direzione, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento dell'Unione, la direzione corrispondente procede a convocare gli organi per il rinnovo della presidenza o per la nomina del nuovo presidente. Il presidente del corrispondente livello confederale, può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità di cui al precedente art. 12.

#### Art. 14 - La Consulta Tecnica

Il Segretario Generale convocherà la Consulta Tecnica che è formata dai Segretari o direttori delle CNA Provinciali, delle CNA Regionali, dai dirigenti nazionali e dai responsabili e coordinatori delle unioni nazionali.

Attraverso la Consulta Tecnica la CNA Nazionale attiva un sistema relazionale tra le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, promuovendo tutte le azioni necessarie alla conoscenza ed alla affermazione sul territorio delle posizioni e delle iniziative del sistema confederale.

La Consulta Tecnica esamina le problematiche organizzative del sistema e può svolgere una funzione propositiva nei confronti degli Organi confederali.

#### Art. 15 - Decadenza dagli Organi

I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA a qualunque livello associato
- c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza.

In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi confederali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza e la Direzione Nazionale si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea Nazionale.

I Presidenti delle CNA Provinciali e delle CNA Regionali, eletti nella Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 10 lettera b), comma 11, del presente Regolamento, decadono di diritto e con effetto immediato dalla Direzione stessa nel momento in cui essi, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico di Presidente. L'Assemblea Nazionale della CNA, nella sua prima riunione successiva alle automatiche decadenze di cui sopra, provvederà all'elezione di altrettanti nuovi membri di Direzione Nazionale, da scegliersi tra i Presidenti di strutture analoghe a quelle dei decaduti, mantenendo inalterata la composizione della Direzione per quanto riguarda le presenze numeriche di Presidenti provinciali e regionali, fissate dall'art. 10, lettera b), comma 11, del presente Regolamento.

Con la convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva di cui all'art. 12 dello Statuto, le decadenze di diritto dalla Direzione Nazionale che ne derivano sono sospese.

### Art. 16 - Cumulo delle cariche e indennità

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente di CNA Provinciale, di CNA Regionale e di Unione nazionale.

E' pure incompatibile la carica di Presidente di ciascuna associazione di cui al primo comma del presente articolo con analogo incarico in altra associazione o Unione.

Le indennità relative alle cariche e agli incarichi confederali debbono essere sempre stabilite da un organo confederale, nel quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

### Art. 17 - Risoluzione del rapporto confederale

Oltre che nei casi di cui al successivo art. 18, la Direzione Nazionale può deliberare la estromissione dal Sistema CNA delle CNA Provinciali in caso di insufficiente rappresentatività.

La rappresentatività è insufficiente quando:

- a) gli iscritti (abbinati INPS) alla stessa Associazione non raggiungono almeno il numero di 300 o il 5% del totale degli artigiani iscritti all'Albo nella medesima provincia, e/o vi è assoluta mancanza di rappresentatività e rappresentanza.
- b) mancano una o più elementari norme che disciplinano la vita associativa.

In questi casi la Direzione Nazionale, di concerto con la CNA Regionale corrispondente, può stabilire altre modalità organizzative tese a mantenere una compatibile presenza della CNA sul territorio in questione.

E' comunque facoltà della Direzione Nazionale, in deroga a quanto sopra, valutare come sufficiente la rappresentatività.

### Art. 18 - Sanzioni disciplinari

La Direzione Nazionale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, anche per la parte relativa all'attuazione del D. Lgs. 231/01, richiede al Collegio nazionale dei garanti le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dal rapporto associativo;
- sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza;
- decadenza dagli organi;
- espulsione.

Il regolamento del collegio Nazionale dei Garanti, assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 19 - I provvedimenti nei confronti dei soggetti del sistema confederale

La Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, nelle ipotesi di:

- a) violazioni gravi e ripetute dello Statuto, del presente regolamento, dei deliberati della Direzione o dell'Assemblea nazionale;
- b) omesso adeguamento dei rispettivi statuti al disposto dell'art. 8 dello statuto;
- c) gravi disfunzioni nel regolare funzionamento degli organi;
- d) mancata approvazione del bilancio annuale, ovvero in caso di bilanci riportanti dati dolosamente falsi;
- e) comportamenti pregiudizievoli degli organi agli interessi dell'intero sistema CNA,

sentiti i rappresentanti degli interessati, può adottare nei confronti delle CNA Provinciale o delle CNA Regionali i seguenti provvedimenti:

- il richiamo scritto;
- il commissariamento con relativo azzeramento delle cariche associative e conferimento al commissario di tutti i poteri di amministrazione;

limitatamente alle CNA Provinciali anche:

- l'estromissione dal Sistema CNA.

Per quanto riguarda le CNA Regionali, la Direzione Nazionale, sentiti i rispettivi rappresentanti, nelle ipotesi di cui alle lettere a), c) d) ed e) del comma precedente, può disporre, la sospensione delle funzioni di cui all'art. 5 lett. B) dello statuto, ed in particolare può revocare la funzione di rappresentanza politica della CNA Regionale nei confronti delle istituzioni regionali, sospendendo l'uso del marchio e del logo CNA. Nei casi di maggiore gravità, può disporre la sospensione di ogni e qualsiasi attività associativa e sindacale, come prevista nella citata lett. B) dell'art. 5 dello statuto; potendo attribuire alcune o tutte le funzioni ivi previste direttamente alle CNA provinciali.

La Presidenza Nazionale prima di proporre alla Direzione Nazionale l'adozione di un provvedimento ai sensi del capoverso precedente, può inviare un osservatore per raccogliere informazioni, acquisire e verificare dati. Ciascuna associazione confederale è tenuta a consentire l'accesso all'inviato della Presidenza ovvero a fornire le informazioni

richieste. Il rifiuto all'accesso ovvero alle informazioni è di per sé motivo di commissariamento ovvero di espulsione.

La Presidenza Nazionale può operare con poteri straordinari nei casi di necessità e urgenza, sulla base dell'apposita casistica stabilita dalla Direzione Nazionale.

#### Art. 20 - Bilanci tipo

Il bilancio di ciascun soggetto confederale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, predisposto dalla Presidenza nazionale.

Ciascun soggetto del sistema CNA è tenuto a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.

#### Art. 21- Le incompatibilità

I Presidenti dei diversi livelli confederali, i vicepresidenti, i membri delle presidenze e direzioni, i Presidenti delle Unioni, i dirigenti ed il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

Il collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

Le direzioni degli organi confederali, deliberano in ordine alla compatibilità. degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa della direzione competente, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.

Nei casi in cui la Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 13, lett. l) dello Statuto ovvero le direzioni di altri livelli confederali, indichino i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

### Art. 22 - Il simbolo ed il logo

Le denominazione CNA ed il logo costituito da "Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*", è di proprietà esclusiva della CNA Nazionale.

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale il 7 maggio del 1998.

La Direzione della CNA con apposite delibere può stabilire particolari modalità di utilizzo per i soggetti confederali del sistema.

La Direzione della CNA può in casi particolari autorizzare i soggetti e/o le articolazioni confederali all'adozione di un logotipo diverso.

In caso di violazione delle disposizioni in ordine all'uso della denominazione o del logo, ed in ogni caso, qualora, anche in via transitoria, venga sospesa l'attività di un soggetto confederale, il Presidente nazionale può inibire l'uso della denominazione e del logo.

I membri degli organi dei livelli confederali, nonché i legali rappresentanti o i singoli dirigenti, sono tenuti a comunicare alla Presidenza nazionale l'eventuale uso indebito della denominazione o del logo da parte di terzi, al fine di consentire alla CNA Nazionale di avviare le opportune azioni di tutela.

La creazione di siti web, con il marchio e logo CNA da parte delle CNA Provinciali o Regionali, deve essere espressamente autorizzato dalla Presidenza Nazionale CNA, la quale potrà richiedere l'esame preventivo del progetto di sito.

L'uso del marchio da parte di terzi (società, consorzi, enti o organizzazioni pure promossi o partecipati dalle articolazioni del sistema CNA), debbono essere autorizzati dalla Direzione nazionale.

### Art. 23 - Cessazione delle Associazioni di mestiere e o settore

Per effetto dell'approvazione dello statuto da parte dell'assemblea nazionale del 27 maggio, 2005, le associazioni di mestiere CNA, di cui all'art. 5 lett. B) dello statuto approvato dall'assemblea CNA del 25/10/1996 e successive modifiche, non fanno più parte del sistema CNA.

Gli associati CNA che aderivano ad esse, in relazione al mestiere o categoria di appartenenza, vanno a costituire le Unioni secondo la seguente tabella:

<b>CNA Alimentare</b>	Alimentare; Agricoltura, Erboristeria e le altre attività connesse della filiera alimentare.
<b>CNA Artistico e Tradizionale</b>	Lavorazione metalli e pietre preziose; Ceramica; Restauro beni culturali mobili; Ferro battuto; Strumenti musicali tradizionali; attività connesse.
<b>CNA FITA</b>	Autotrasporto merci e persone.
<b>CNA Costruzioni</b>	Edilizia ed affini; Lapidei; Restauro e conservazione di beni architettonici.
<b>CNA Installazione e Impianti</b>	Installazione e manutenzione impianti.
<b>CNA Federmoda</b>	Tessile; Abbigliamento; Calzature; Pellicceria; Sartoria; attività connesse
<b>CNA Produzione</b>	Meccanica; Legno, Mobili, Arredamento; Chimica; Nautica; Produzioni varie.
<b>CNA Benessere e Sanità</b>	Odontotecnici; Podologi; Ottici; Ortopedici; Estetica; Acconciatura; Fitness; attività connesse ed affini.
<b>CNA Servizi alla Comunità</b>	Autoriparatori; Lavanderie; Imprese Pulizia; Servizi vari alla Comunità.
<b>CNA Comunicazione e terziario avanzato</b>	Grafica; Immagine; Stampa; Informatica; Tecnologia dell'informazione e della comunicazione; attività connesse.

Eventuali categorie o mestieri non previsti dalla tabelle di cui sopra, saranno assegnate dalla Presidenza nazionale ad una delle Unioni sopra indicate. Su istanza degli interessati la Direzione nazionale può correggere le assegnazioni effettuate.

Il Presidente nazionale entro la data del 30/09/2005, effettuate le dovute verifiche, comunica alla Direzione Nazionale CNA l'avvenuta adesione di tutti gli associati CNA alle relative Unioni di cui alla sopra riportata tabella, secondo i mestieri di riferimento ed il regolare svolgimento delle procedure per le elezioni dei rispettivi organi; comunica altresì la definitiva cessazione di ogni e qualsiasi attività associativa e sindacale da parte delle ex associazione di mestiere e/o settore. La Direzione Nazionale, nel prendere atto della definitiva cessazione di attività delle ex associazioni di mestiere e/o settore, dispone il divieto dell'uso delle relative denominazioni, dei marchi, dei logotipo e dei simboli nei confronti di chiunque.

La continuazione successivamente al 30/09/2005 di attività associative e sindacali da parte di chiunque a qualunque titolo a nome delle ex associazioni di mestiere e/o settore, costituisce grave violazione allo Statuto da parte degli associati alla CNA.

Il collegio dei garanti competente, su istanza di chiunque vi abbia interesse, dichiara la risoluzione immediata del rapporto associativo con la CNA, per tutti coloro i quali svolgano attività associativa o sindacale utilizzando le denominazioni delle ex associazioni di categoria.

I Presidenti dei livelli confederali, promuovono azioni giudiziarie inibitorie e risarcitorie nei confronti di tutti coloro i quali a qualunque titolo si appropriano, utilizzano o tentano di utilizzare denominazioni di ex associazioni di mestiere e/o settore già facenti parte del sistema CNA, tali da determinare la convinzione presso le imprese del settore e/o presso i consumatori, che dette associazione siano ancora parte del sistema CNA.

#### NORME INTERPRETATIVE

1. Le imprese estere non iscritte in alcuna Camera di Commercio italiana sono associate in deroga all'art. 3, comma 4 dello Statuto, alla CNA Nazionale.
2. il commissario nominato dalla Direzione, ai sensi dell'art. 25 dello statuto e dell'art. 19 del presente regolamento, assume la legale rappresentanza della associazione confederale commissariata, la quale risponde integralmente di tutte le obbligazioni assunte dal commissario nello svolgimento dell'incarico.
3. ai fini dell'art. 8, lett. i) dello statuto, per il computo dei due mandati pieni e consecutivi dei presidenti delle Unioni, a tutti i livelli confederali, si considera sia il mandato svolto quale presidente delle Associazioni di mestiere e/o settore, previste dal precedente statuto approvato dall'assemblea del 25/10/1996 e successive modifiche, che quello di presidente dell'Unione di cui al vigente statuto CNA approvato dall'assemblea del 27/5/2005.